



Regione Molise

DIPARTIMENTO QUARTO - GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale
e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni
Ufficio Piani Urbanistici Locali

Ai Responsabili del Settore Urbanistica dei Comuni del Molise

All'Ordine degli Architetti della Provincia di CAMPOBASSO
architeticampobasso@pec.aruba.it

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di CAMPOBASSO
ordine.campobasso@ingpec.eu

Al collegio dei Geometri della Provincia di CAMPOBASSO
collegio.campobasso@geopec.it

All'Ordine degli Architetti della Provincia di ISERNIA
oappc.isernia@pec.aruba.it

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ISERNIA
ordine.isernia@ingpec.eu

Al Collegio dei Geometri della Provincia di ISERNIA
collegio.isernia@geopec.it

Oggetto: **Sentenza Corte Cost. n. 163 del 2023, pubblicata sulla GURI del 2 agosto 2023.**
Comunicazioni urgenti.

Con riferimento alla problematica connessa al deposito della sentenza C.Cost. in oggetto, e facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute al competente ufficio in merito alla procedibilità delle pratiche ancora in corso relative alla L.R. 30/2009 (c.d. Piano casa), in conformità ad apposito parere reso dal Servizio Avvocatura regionale di questa Amministrazione, si rappresenta quanto segue:

- con la *sentenza* n. 163 del 2023, pubblicata sulla GURI del 2 agosto 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni dell'art. 6 della legge regionale 23/05/2022, n. 7, recanti modifiche a leggi regionali preesistenti.
In particolare, oggetto di censura sono state le proroghe al 31 dicembre 2024 dell'operatività temporale della legge regionale n. 30 del 2009 - c.d. "legge sul 'Piano casa' " - contenute nel comma 6, lettera b), e lettera d), numeri 1) e 2); la proroga al 30 aprile 2023 riguardante la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività di tutti gli interventi di cui alla legge stessa; la proroga alla stipula di specifico accordo tra la Regione e l'odierno Ministero per la Cultura (peraltro, già in passato prorogato), destinato a confluire nei piani paesaggistici;
- l'art. 136, comma 1, Cost. dispone che *"Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno*

successivo alla pubblicazione della decisione". L'art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, stabilisce che *"Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"*.

La declaratoria di incostituzionalità, a differenza di un mutamento normativo sopravvenuto, espunge dall'ordinamento una norma in contrasto con la Costituzione con effetti *ex tunc*. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 cost. e dell'art. 30 della citata legge n. 87 del 1953, le sentenze dichiarative d'illegittimità costituzionale di una norma producono la cessazione della sua efficacia *erga omnes*.

Gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono tuttavia ai rapporti giuridici ormai esauriti in modo definitivo, ma hanno efficacia retroattiva rispetto a quelli ancora in corso, ossia alle istanze che alla data di pubblicazione della declaratoria di incostituzionalità non erano state ancora esitate (in termini, TAR Campania, Napoli, II, 30 gennaio 2023, n. 670).

Di conseguenza, **a tutti i procedimenti in corso** non sono più applicabili, a partire dal 3 agosto 2023 compreso (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla GURI), le disposizioni della legge regionale n. 30 del 2009 dichiarate incostituzionali con sentenza n. 163 del 2023.

Pertanto, per quanto sopra precisato, tutti i procedimenti, non conclusi, attivati ai sensi della L.R.30/2009 (c.d. Piano casa), e per i quali è necessario acquisire il parere di competenza dello scrivente ufficio, **dovranno seguire l'iter ai sensi della normativa urbanistica vigente.**

*Il Direttore del Dipartimento Quarto
(Dott. Claudio Iocca)*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 7-3-05, n° 82